



**“CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA”  
OLBIA giovedì 26 aprile 2018  
Sala Aeroporto Costa Smeralda**

**LA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 13.03.2018  
ARTT. 34-35-36 - II RESPONSABILE DEL  
PROGETTO E RESPONSABILE PER FASI**

I Sessione dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
II Sessione dalle ore 14,30 alle ore 18,30

**relatori dott. ing. *Lorenzo Corda* – dott. Ing. *Giovanni Tolu***

Olbiai, 26 aprile 2018 - **II RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE PER FASI**

dott. ing. *Lorenzo Corda* – dott. Ing. *Giovanni Tolu*

## **Art. 34**

### **Nomina e requisiti**

#### ***Le fasi e la figura del “responsabile del progetto”***

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto".
  
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato.
  
3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del

comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.

### **QUESITO 1**

*La realizzazione di un'opera pubblica può avere più responsabili del procedimento (uno per fase) oppure il procedimento di realizzazione di un'opera pubblica è da intendersi unico e come tale, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il RUP dell'opera pubblica può essere solo esclusivamente il responsabile del progetto?*

4. Il responsabile di progetto crea le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

### **QUESITO 2**

*Per quanto riguarda l'ANAC chi tra i vari RUP e il responsabile del progetto è responsabile dei vari adempimenti? (CIG, SIMOG, CEL, ecc.)*

5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46 o

tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero siano ad essa affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, **l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di progetto.** La Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del procedimento per le fasi di propria competenza.

6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.
7. Il responsabile di progetto è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente.
8. Il responsabile di progetto è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile di progetto tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, se possibile, in caso di accertata carenza in organico, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o ad altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai

sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.

### *QUESITO 3*

Quali sono le altre forme contrattuali che garantiscono il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego?

9. Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della competenza, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza.

10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, l'incarico di responsabile di progetto è conferito ad un tecnico, anche di qualifica non

dirigenziale, in possesso dei requisiti specifici di seguito elencati:

a) per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, e di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni;

b) per lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possesso almeno di una laurea triennale in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e di esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno tre anni e, in ogni caso, della formazione specifica negli ambiti di cui al comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18; possono svolgere, inoltre, le funzioni di responsabile di progetto i tecnici abilitati in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, purché abbiano maturato una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e la formazione di cui sopra;

c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 20.000.000, possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e dell'esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera b);

d) per lavori di importo pari o superiore a euro 20.000.000, oltre al titolo di studio e alle abilitazioni di cui alla lettera c), è richiesta una adeguata esperienza nella gestione di progetti complessi o almeno di pari valore, e della formazione specifica di cui alla lettera b), preferibilmente post universitaria; la complessità è valutata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

*“articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016”*

*“1. Ai fini del presente codice si intende per: oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;”*

Olbiai, 26 aprile 2018 - **II RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE PER FASI**

dott. ing. Lorenzo Corda – dott. Ing. Giovanni Tolu

11. Per i lavori di importo inferiore a euro 3.000.000, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 10, purché si tratti di lavori che non rivestono carattere di complessità, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, **può essere nominato responsabile di progetto, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente.** Qualora non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico, ai sensi dell'articolo 36.

12. Per i contratti pubblici di servizi e forniture il responsabile di progetto è in possesso di un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto del contratto e degli altri requisiti di cui al comma 9, tenuto conto di quanto specificato di seguito:

a) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (**€ 443.000**), il responsabile di progetto è in possesso di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno due anni, almeno di un



diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado e di una formazione specifica ai sensi del comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18;

b) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 1.000.000, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno tre anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici e del possesso almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado oppure della laurea triennale e di pari esperienza o anzianità di servizio specifica di almeno un anno e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);

c) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno cinque anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici, di un diploma di laurea magistrale o specialistica attinente al contratto e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);

Olbiai, 26 aprile 2018 - **II RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE PER FASI**

d) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 3.000.000 o di particolare complessità che richiede competenze specialistiche, anche tenuto conto delle specifiche categorie di prodotti o servizi da acquisire, è richiesta una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata nella gestione di progetti almeno di pari valore o di pari complessità, e del titolo di studio e della formazione specifica di cui alla lettera c).

13. Per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica il comma 11, in quanto compatibile.

14. Le soglie di importo indicate nel presente articolo sono riferite all'importo posto a base di gara dei lavori, dei servizi e delle forniture.

15. L'atto di nomina del responsabile di progetto indica l'inquadramento professionale, il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del contratto da gestire.

16. Per lavori, servizi e forniture l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico ai sensi del comma 2, è conferito ad un dipendente, di ruolo o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, in relazione ai compiti per cui è nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate nel settore cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica.

17. Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se nominato.

18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente

legge sono adottate linee guida in materia di qualificazione del responsabile di progetto, anche attraverso l'istituzione di un albo dei responsabili di progetto qualificati e l'indicazione dei livelli di formazione richiesti in relazione al valore e all'importanza del contratto pubblico e delle relative modalità di aggiornamento dello stesso, al fine di garantire forme di accreditamento per la gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.

19. Fatto salvo quanto previsto ai commi 11 e 13, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della qualifica professionale e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49, nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto.

20. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti

propri del responsabile di progetto, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla cui osservanza sono tenuti.

## **Art. 35**

### **Funzioni e compiti del responsabile di progetto**

1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento e di misurazione e monitoraggio delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.
2. Il responsabile di progetto, in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali per svolgere un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, il responsabile di progetto:
  - a) programma accessi diretti propri o del responsabile per fasi e del direttore dei lavori o

del direttore dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, sul luogo di esecuzione dell'intervento o sulla relativa documentazione;

b) dispone verifiche, anche non programmate, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

4. Il comma 3 si applica ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibile.

5. Gli esiti delle attività di controllo svolte ai sensi del presente articolo, illustrate in una apposita relazione, costituiscono obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e, conseguentemente, di tali esiti si tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di tale attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Il responsabile di progetto, svolge i compiti previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dai relativi atti attuativi, coordina i responsabili del procedimento per fasi, se nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unità organizzativa competente.
7. Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della unità organizzativa competente.
8. Per la progettazione dei lavori il responsabile di progetto redige il documento di indirizzo della progettazione, che fornisce indirizzi in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

## **Art. 36** **Attività di supporto**

1. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

Olbiai, 26 aprile 2018 - II RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE PER FASI

2. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di affidare appositi servizi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti programmatici, previa attestazione del dirigente sulle accertate carenze in organico. I servizi di supporto all'attività del responsabile di progetto sono affidati, con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 34, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## OSSERVAZIONE

Olbiai, 26 aprile 2018 - **II RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE PER FASI**

dott. ing. *Lorenzo Corda* – dott. Ing. *Giovanni Tolu*



L'incarico di supporto al responsabile del progetto appare di fatto uguale al supporto al RUP

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del responsabile di progetto, anche alle dirette dipendenze del vertice di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, le amministrazioni aggiudicatrici organizzano attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di responsabile del progetto, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

## *CONCLUSIONI*

La figura del “responsabile del progetto” appare coincidente col RUP di cui al D.lgs 50/2016 con la variante che il responsabile del progetto può avere per ciascuna fase di attuazione di un contratto pubblico di lavori, servizi, forniture, un RUP che gestisce la singola fase ed è coordinato dal responsabile del progetto.